

ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE EURETA ITALIA

ARTICOLO 1

L'EurEta Italia è un'associazione senza fini di lucro e con finalità non politiche, alla quale appartengono i Periti Industriali con cittadinanza italiana, iscritti all' Albo professionale, avente lo scopo primario di verificare e di realizzare le condizioni culturali e formative idonee ad integrare i professionisti nel contesto europeo, anche per il tramite dell'istituzione di un Registro Europeo dei professionisti dotati di alta specializzazione nel settore tecnico dell'ingegneria.

L'EurEta Italia aderisce all'EurEta, associazione internazionale con sede in Zurigo (Svizzera), il cui fine risiede nel determinare gli standard professionali europei dei tecnici-professionisti di alta specializzazione, allo scopo di creare un albo europeo dei professionisti qualificati fondato su criteri oggettivi e predeterminati.

ARTICOLO 2

L'associazione mira a perseguire i seguenti obiettivi :

- a) il potenziamento ed il miglioramento della formazione professionale, tecnica ed etica dei professionisti associati;
- b) la garanzia del riconoscimento dei curricula formativi e professionali degli associati, a livello nazionale e a livello europeo, al fine di consentire il libero esercizio della professione tecnica in ambito europeo e comunitario;
- c) il monitoraggio e la verifica dei titoli professionali e del livello di formazione;
- d) la promozione della solidarietà, gli scambi culturali ed i contatti

professionali tra i periti industriali italiani e gli altri professionisti europei;

e) la rappresentanza dei professionisti a salvaguardia dei loro interessi a livello europeo, mediante la collaborazione con organizzazioni nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 3

La sede dell'associazione è Roma alla via Sicilia, n. 57.

ARTICOLO 4

L'Associazione può ammettere, quali associati, membri sostenitori e nominare membri onorari. I sostenitori possono essere persone, enti esponenziali della categoria ivi compreso il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali - persone giuridiche pubbliche e private, associazioni che in qualunque forma sostengono l'attività dell'associazione. La qualità di associato onorario può essere concessa a persone che con la loro attività hanno perseguito le stesse finalità della associazione in Italia e all'estero.

I membri sostenitori ed i membri onorari non hanno diritto di voto nell'assemblea e non possono essere nominati nel consiglio di amministrazione.

Gli iscritti all'associazione internazionale EurEta sono associati di diritto all' associazione EurEta Italia.

ARTICOLO 5

Le entrate dell'associazione sono rappresentate dalle sottoscrizioni degli associati dedotte le quote dovute all'EurEta Internazionale - nonché da sussidi, contributi di enti pubblici e privati.

L'assemblea, in sede di approvazione annuale del bilancio, provvederà a determinare l'importo della quota che ciascun associato dovrà versare entro il 31 marzo di ogni anno solare.

ARTICOLO 6

Gli organi dell'associazione sono composti da:

- a) assemblea dell' associazione
- b) Consiglio Direttivo
- c) Comitato dei Proviviri

ARTICOLO 7

All'assemblea generale dell'associazione sono ammessi gli associati in regola con il pagamento delle quote. Ciascun membro ha diritto ad un solo voto, non è ammessa la delega se non ad un altro associato, il quale potrà rappresentare al massimo due iscritti. Il presidente, nominato dall'assemblea, verificherà la regolare costituzione dell' organo ed avrà cura di moderare il dibattito e gli interventi.

ARTICOLO 8

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Lo stesso quorum è previsto nell'ipotesi di scioglimento dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio sociale.

ARTICOLO 9

L'assemblea generale avrà la competenza nella elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nella elezione del Presidente, nell'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo e nella approvazione del bilancio, nell'esclusione degli associati,

nella ratifica degli atti compiuti dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, nelle modifiche statutarie e nella devoluzione del patrimonio dell'associazione.

L'assemblea dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, al più tardi entro il 30 giugno di ciascun anno.

I verbali dell'associazione saranno redatti dal Segretario, che verrà nominato in assemblea dal Presidente, e dovranno essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente.

ARTICOLO 10

Gli associati saranno convocati per partecipare alle riunioni dell'assemblea con apposita lettera con posta prioritaria da inviarsi almeno otto giorni prima della convocazione, che indicherà la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno ed il luogo in cui verrà tenuta la riunione.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione; esso è formato dal Presidente e da quattro consiglieri, eletti con il metodo proporzionale con voto di lista.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo, anche in numero ridotto a tre, e dureranno in carica non più di un anno.

Il Consiglio Direttivo avrà la durata di tre anni a meno che non venga meno la maggioranza dei componenti. Svolgerà tutte le attività che non siano di competenza dell'assemblea in particolare conserva la propria competenza per gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare è espressamente prevista la competenza del Consiglio Direttivo sulle domande di ammissione

di nuovi iscritti, nonché la verifica delle condizioni per l'iscrizione degli associati nel Registro EurEta, alla stregua del Regolamento di Registrazione, adottato dall'associazione internazionale EurEta. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti, e della deliberazione verrà redatto idoneo verbale a cura del segretario e controfirmata, dal Presidente. In caso di parità di voto prevarrà il voto del Presidente. Ai componenti del Consiglio Direttivo è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato.

ARTICOLO 12

Il Presidente avrà la rappresentanza negoziale e processuale dell'associazione; convocherà il Consiglio Direttivo e l'assemblea degli iscritti. Per l'attività del Presidente, l'assemblea potrà determinare un compenso annuo.

ARTICOLO 13

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'associato potrà sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Presidente dell'associazione. L'associato resta comunque obbligato al pagamento della quota associativa relativa all'anno di comunicazione del recesso.

L'esclusione di un associato può essere altresì deliberata dall'assemblea per gravi motivi.

ARTICOLO 14

Il Comitato dei Probiviri, composto da tre membri, verrà costituito con le stesse modalità di nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, deciderà come collegio arbitrale con equità sull'espulsione degli associati ovvero su tutte le controversie che

dovessero insorgere tra gli associati e tra gli associati e l'associazione stessa, ad esclusione di quelle relative al pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 15

Per quanto non previsto, si intendono applicate le disposizioni del codice civile.